



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...416... DEL ...11.07.2022

OGGETTO: Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni “*Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti*”. Articolo 9 “*Collaudo impianti ed esercizio provvisorio*“. Approvazione modulistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la modulistica relativa al certificato di collaudo concernente l’ultimazione dei lavori afferenti agli impianti stradali di distribuzione carburanti, come previsto dall’articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 23 del 2003, nonché la modulistica relativa alla perizia giurata quindicennale prevista al comma 3 del citato articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

- PREMESSO CHE:
- l’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “*Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti*” come modificato dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, prevede la presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, da parte del titolare dell’autorizzazione relativa agli impianti stradali di distribuzione carburanti, di un certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato, relativo all’ultimazione lavori concernenti i nuovi impianti, nonché gli impianti oggetto di trasferimento o di potenziamento secondo le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 23 del 2003;
 - la trasmissione del predetto certificato di collaudo al SUAP, secondo la citata disposizione normativa, consente l’esercizio immediato dell’attività, fatti salvi i controlli da parte degli enti competenti;
 - il comma 3 del richiamato articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003 prevede la presentazione al SUAP, da parte del titolare dell’autorizzazione, di una perizia giurata quindicennale dall’ultimo collaudo, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza;

RITENUTO necessario procedere con l’approvazione della modulistica relativa al predetto certificato di collaudo e alla citata perizia quindicennale, di cui rispettivamente agli **Allegati A e B** al presente provvedimento, al fine di assicurare l’uniforme applicazione della normativa regionale nel territorio, nonché al fine di fornire agli operatori uno strumento di supporto nell’ottica della maggiore semplificazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione;

- DATO ATTO che, stanti le peculiarità tecniche dei relativi contenuti, la citata modulistica, in fase di prima applicazione della nuova disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003, assume una valenza sperimentale con la conseguenza che potrà essere suscettibile di modificazioni o integrazioni qualora si renda necessario;
- DATO ATTO che sulla modulistica di cui trattasi sono stati sentiti i Comuni del gruppo di coordinamento SUAP;
- VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni “*Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti*” e in particolare l’articolo 9;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 2016, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modulistica di cui all’ **Allegato A** al presente provvedimento, relativa al certificato di collaudo che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni, il titolare dell’autorizzazione concernente gli impianti stradali di distribuzione carburanti presenta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio in esito all’ultimazione lavori relativi ai nuovi impianti, nonché agli impianti oggetto di trasferimento, ristrutturazione o potenziamento secondo le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 23 del 2003;
2. di approvare, altresì, per le motivazioni in premessa indicate, la modulistica di cui all’**Allegato B** al presente provvedimento, relativa alla perizia giurata che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2003, il titolare dell’autorizzazione concernente gli impianti stradali di distribuzione carburanti presenta al SUAP del Comune competente per territorio ogni quindici anni dall’ultimo collaudo;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron



PERON
ADANELLA
11.07.2022
12:06:05
GMT+00:00

Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Il Direttore
Dr.ssa Luisa Luise

LUISE LUISA
11.07.2022
12:58:33
GMT+01:00

